



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE
POLIZIA MUNICIPALE**

**ORDINANZA RESPONSABILI / 80
Del 21/08/2026**

OGGETTO:

CHIUSURA VIA RONCASTALDO PER MANIFESTAZIONE BORCHI DI VINO

POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA

MAZZETTI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

Visti gli articoli 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada.

Vista la legge 142/90 e successive modificazioni.

Visto il D.l.vo 80/98.

Viste le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998.

Visto lo Statuto del Comune di Loiano.

Visto il decreto Sindacale – DECRETO DEL SINDACO n. 7 del 20/12/2025 recante: “NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA "POLIZIA MUNICIPALE" - PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026”

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Valli Savena-Idice PRATICA SUAP- MGF 197/2026 PROTOCOLLO NR. 0010703/2026 e pervenuta al Comune di Loiano in data 21/08/2026 prot. nr. 9600/2026 con la quale la “PROLOCO LOIANO” comunica lo svolgimento della manifestazione denominata “BORGHI DI VINO” che si svolgerà entro le ore 24:00 del giorno 29/08/2026, sulla Via Roncastaldo, tra l'incrocio con Via Prato Grande e il civico nr.28;

CONSIDERATA la necessità degli organizzatori dell'evento di montare gli stands che verranno utilizzati durante l'evento;

CONSIDERATO l'interesse pubblico allo svolgimento della manifestazione ludico-culturale sopra descritta;

CONSIDERATA la necessità, per motivi di sicurezza nella circolazione di inibire il transito veicolare nel tratto interessato dalla manifestazione;

DISPONE

Il divieto di circolazione dal civico nr. 28 all'incrocio con Via Prato Grande della Via Roncastaldo dalle ore 8:00 alle ore 24:00 del 29/08/2026.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali conformemente alle disposizioni CDS da porsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale e curati dall'organizzazione dell'evento

Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso ed ai mezzi di pubblica utilità per interventi di emergenza.

Entro le ore 00:00 del 30/08/2026 l'organizzatore dell'evento, deve rimuovere eventuali strutture e depositi utilizzati. L'inottemperanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 21 c.1 e 4 del vigente CDS.

Valutata la manifestazione con medio profilo di rischio l'organizzatore dell'evento, deve inoltre assicurare i seguenti requisiti:

- devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione se questa si svolge all'aperto;
- il parametro di affollamento non potrà prevedere una densità superiore a 1,2 persone/mq;
- mappatura degli idranti presenti nel luogo dove si svolgerà la manifestazione;
- la presenza di un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi eventualmente con estintori carrellati.
- presenza di personale addetto alla sicurezza, con attestato di idoneità tecnica, per l'espletamento delle procedure di emergenza e lotta antincendio (1 ogni 250 persone) per n. 1 addetti;

- valutazione della tempistica di intervento dei vigili del fuoco che non dovrà essere superiore a 15 minuti. Qualora superiore dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata;
- redazione di un piano di emergenza che dovrà riportare l'individuazione di un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza, le azioni da mettere in atto in caso di emergenza, le procedure per l'evacuazione in caso di emergenza, disposizioni per richiedere l'intervento degli organi preposti al soccorso, specifiche misure per l'assistenza delle persone diversamente abili.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.